



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

ORDINANZA Sindacale N. 9 DEL 08/05/2026

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA RFI GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

IL SINDACO

- **Vista** la nota di RFI Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, prot.2187 del 30/04/2026, pervenuta in data 04/05/2026, prot.10562, avente ad oggetto: “Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria.”, con la quale si presenta la necessità di avviare le azioni preventive generalizzate necessarie a scongiurare sia la crescita incontrollata o la caduta di alberi in prossimità della rete sia il possibile sviluppo di incendi lungo le medesime linee, con la conseguente interruzione del servizio pubblico ferroviario;
- **Visto** l’art.52 del DPR 753/80 “Nuove norme in materia di sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” che prescrive: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.”;*
- **Visto** l’art. 55 del DPR 753/80 che prescrive: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.”;*
- **Ritenuto** opportuno richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria al rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate;
- **Visto** il D.P.R. n. 753/80;
- **Visto** l’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

a tutti i proprietari o titolari di diritti reali di godimento sui terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Meda (MB), ciascuno per la particella catastale di propria competenza quanto segue:



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

ORDINANZA Sindacale N. 9 DEL 08/05/2026

- di procedere al controllo delle aree di proprietà e conseguentemente di procedere con urgenza al taglio di rami e alberi presenti a distanza non regolamentare ai sensi degli art. 52 e 55 del D.P.R. 753/80 *“Nuove norme in materia di sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”* e di provvedere alla periodica manutenzione delle proprietà, al fine di evitare situazioni di rischio di caduta di alberi e/o incendi di aree vicine alla sede ferroviaria;

AVVERTE

che RFI Rete Ferroviaria Italiana in qualità di Gestore dell’Infrastruttura è incaricata di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o Forze dell’Ordine presenti sul territorio eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto;

che la Polizia Locale e le Forze dell’ordine sono incaricate del controllo circa l’osservanza della presente Ordinanza;

che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.P.R. n. 753/80, e si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all’Albo pretorio on-line dell’Ente e sul sito web istituzionale del Comune;
- divulgata mediante affissione di manifesti in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza ai sensi del D.Lgs. 104/2010 è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il presente Atto viene trasmesso per quanto di competenza:

- a RFI Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- alla Prefettura di Monza e Brianza;
- al Comando dei Carabinieri del Comune di Meda (MB);
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Meda (MB);
- all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Meda (MB).

Il Sindaco

Luca Santambrogio

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.